



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED943' del 25/11/2025

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

ATTENZIONE: Prima di elaborare il mese di novembre 2025, è necessario determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, in scadenza al 16/12/2025. A tale scopo occorre utilizzare il programma 'SOSTITFR' sulla procedura Stampe Accessorie, descritto al punto 3 della presente documentazione.

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – NOVEMBRE 2025

1.1) Ccnl COMMERCIO (001 / 014)

Dal mese di novembre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 22/03/2024, sottoscritto sia da Confcommercio che da Confesercenti, rilasciato con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred888.

Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1001** (generalità dei dipendenti del settore commercio, terziario e servizi) e **1014** (viaggiatori e piazzisti del settore commercio).

1.2) Ccnl DIRIGENTI COMMERCIO (013)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 05/11/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1013 – 1313 – 1513 – 1613**, alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / gennaio 2027 / gennaio 2028. Su tutte le tabelle sopra elencate, sono stati sommati gli aumenti previsti nell'accordo.

Sulla base del suddetto accordo, è stata aumentata l'aliquota contributiva relativa al fondo "Mario Negri" (Fpdac), per la parte a carico dell'azienda dello 0,05% negli anni 2026, 2027 e 2028, e per la parte a carico dei dirigenti del 1,00% dall'anno 2026. La variazione ha interessato le seguenti tabelle:

- 16001 – aziende aderenti a organizzazioni;
- 16002 – aziende non aderenti a organizzazioni;
- 16301 – dirigenti di prima nomina in aziende aderenti a organizzazioni;
- 16302 – dirigenti di prima nomina in aziende non aderenti a organizzazioni.

Inoltre, è stato aggiornato il contributo di formazione (voce 566), sempre con effetto dal mese di gennaio 2026. Il nuovo valore del contributo trimestrale corrisponde ad E. 114,00 complessivi, di cui E. 37,00 a carico del dirigente. Si ricorda che è possibile attivare la trattenuta mensile (anziché trimestrale) di tale contributo, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 566 (aggiornamento di gennaio 2014 Acred519).

Secondo lo stesso accordo, a decorre dal quarto trimestre del 2025 aumenta il premio assicurativo destinato al fondo "Antonio Pastore", passando da E. 410,00 annui a E. 560,00 annui. Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto l'aumento di cui sopra, con effetto dalla competenza di novembre 2025.

Nello stesso mese di novembre, inoltre, vengono automaticamente calcolati gli arretrati relativi al mese di ottobre 2025, sommandoli al contributo relativo mese di novembre sulla voce **45B**.

Precisiamo che il premio assicurativo viene riportato sulla voce **45B**, suddiviso in 12 quote mensili, le quali vanno ad aggiungersi al contributo Previr a carico dell'azienda (voce 569).

1.3) Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)

Con l'aggiornamento di ottobre 2025 Acred942, è stata rilasciata la gestione del contributo dovuto al fondo FASIFAR (assistenza sanitaria integrativa). Ricordiamo che il calcolo del contributo da versare su F24 viene effettuato nei mesi di ottobre e di aprile, in relazione al semestre successivo (nel mese di ottobre il semestre gennaio – giugno dell'anno successivo, nel mese di aprile il semestre luglio – dicembre dell'anno corrente).

Per i dipendenti assunti nel corso del semestre, occorre calcolare il contributo relativo ai mesi residui del semestre corrente e, se il dipendente è stato assunto nei mesi successivi a aprile o ottobre, occorre determinare anche il contributo relativo al semestre successivo. Il contributo viene calcolato nel mese dell'assunzione / trasformazione o (se successivo) nel mese di superamento del periodo di prova. Il mese di assunzione / trasformazione viene considerato solamente se avvenuta entro il giorno 15 del mese. Nei casi in questione, il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario.

Per gestire il contributo dovuto dai dipendenti assunti nel corso del semestre, viene elaborata automaticamente la voce **57E** (qualora sia stata inserita la voce 578 sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto), riportando nel campo Importo Totale il contributo da versare. Viene elaborata anche la voce 57F, con un valore convenzionale che consente di escludere il contributo dal modello F24. La somma da versare, quindi, non viene trasferita sull'Archivio Tributi (in modo che possa essere versata separatamente tramite bonifico bancario) e, di conseguenza, non viene neppure riportata nella sezione '*Convezioni bilaterali*' della denuncia Uniemens.

1.4) Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)

Dal mese di novembre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 06/06/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1024** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2024 Acred895.

1.5) Ccnl PANIFICATORI COMMERCIO (025)

Dal mese di novembre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 18/07/2024 stipulato da Confcommercio e da Confesercenti. L'aumento interessa le tabelle **1025** (Confesercenti) e **1325** (Confcommercio) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred897.

1.6) Ccnl PROPRIETARI DI FABBRICATI (026)

Sulla base dell'ipotesi di accordo del 30/10/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1026**, alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / gennaio 2027 / gennaio 2028.

A decorrere dal mese di novembre 2025, è stata predisposta anche l'indennità di funzione spettante ai quadri, che viene erogata automaticamente tramite la voce 010.

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2025, inoltre, viene erogata la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nella suddetta ipotesi di accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a ottobre 2025.

In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche la seconda e la terza tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Viene considerata anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma da erogare è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2023 – 2024, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2025. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Infine, è stata predisposta la gestione dell'apprendistato professionalizzante, previsto nella stessa ipotesi di accordo.

Le percentuali retributive degli apprendisti sono adesso riportate sulla tabella **5026**, agganciata automaticamente.

Ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, per gestire l'apprendistato occorreva indicare la percentuale retributiva nel campo Quantità della voce 001. Se risulta indicata tale voce con la percentuale sulle Voci Fisse, continua ad essere presa in considerazione in sostituzione di quanto riportato nuova tabella 5026.

1.7) Ccnl ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)

Dal mese di novembre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 6/06/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1039** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2024 Acred895.

1.8) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)

Con il presente aggiornamento sono stati inseriti, in corrispondenza di alcuni livelli retributivi relativi al personale viaggiante (più avanti elencati), gli importi dell'EDR previsto dall'accordo del 26/01/2011 (aggiornamento di febbraio 2011 Acred424), riportandolo sulle preesistenti tabelle 6348 / 6448 con decorrenza dal mese di novembre 2025.

Ricordiamo che l'EDR in questione spetta ai soli dipendenti già in forza al 21/01/2011: per ottenere l'erogazione automatica di tale elemento, occorre agganciare la tabella 6348 (trasporto merci) oppure 6448 (Assologistica) sulle aziende interessate (in alternativa, la tabella può essere agganciata a livello di dipendente).

Ricordiamo inoltre che, con l'aggiornamento di dicembre 2017 Acred674, sono stati aggiunti i nuovi livelli retributivi C3 / B3 / A3 / F2 / E2 / D2 / H1 / G, sulla base dell'accordo di rinnovo del 3/12/2017. Nello stesso accordo, tuttavia, non erano indicati gli importi dell'EDR previsto dall'accordo del 26/01/2011, in corrispondenza dei nuovi livelli sopra elencati: tali importi sono stati indicati solamente nell'accordo di rinnovo del 18/05/2021.

Occorre sottolineare che i dipendenti potenzialmente interessati sono quelli che risultavano già in forza il 21/01/2011, nel caso in cui siano passati ad uno dei livelli sopra elencati da dicembre 2017 in poi.

Nei casi interessati, comunque, è possibile che l'importo dell'EDR sia stato indicato sulla voce 009, inserendola sulle Voci Fisse a livello di dipendente: in tal caso, se risulta agganciata una delle tabelle 6348 / 6448 a livello di ditta o di dipendente, è possibile (ma non obbligatorio) eliminare la voce 009 dalle Voci Fisse.

Se, invece, nei casi interessati non è stato erogato l'EDR, è possibile erogare gli arretrati per il periodo pregresso (potenzialmente da dicembre 2017 a ottobre 2025): per attivare l'erogazione automatica degli arretrati, occorre indicare la voce **04A** sulle Variazioni Mensili di novembre dei soggetti interessati. In alternativa, la voce 04A può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e di eventuali cambiamenti di livello. La somma risultante è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

1.9) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 31/10/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1059**, con le seguenti decorrenza: **novembre 2025** / luglio 2026 / luglio 2027 / luglio 2028.

I suddetti aumenti retributivi decorrono dal mese di ottobre 2025: di conseguenza, sulla busta paga relativa al mese di novembre vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e di eventuali cambiamenti di livello.

La somma da erogare è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo al fondo assistenza sanitaria a carico dell'azienda, passato da E. 7,00 ad E. 12,00 mensili. Ricordiamo che il contributo in questione deve essere gestito indicando la voce **578** sulle Voci Fisse (aggiornamento di novembre 2016 Acred627).

1.10) Ccnl ISTITUTI SOSTENTAMENTO DEL CLERO (076)

Con l'aggiornamento di gennaio 2022 Acred812 è stata rilasciata una variazione sugli scatti di anzianità, a seguito della quale si è verificato un problema per i soggetti aventi data inizio maturazione scatti uguale o successiva al 01/01/2025: per tali soggetti, nell'anno 2025 è stato attribuito uno scatto, nonostante non avessero raggiunto il 4° anno di anzianità.

Con il presente aggiornamento è stato corretto il calcolo degli scatti; inoltre, è stata prevista la possibilità di recuperare, sulla busta paga del mese di novembre, gli scatti non spettanti, erogati nei mesi precedenti.

Per attivare il recupero degli scatti non spettanti, occorre indicare la voce **044** sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto; in alternativa, la voce può essere indicata sulle Variazioni Mensili dei soli dipendenti interessati.

Il recupero degli scatti non spettanti viene effettuato, in automatico, esclusivamente nel mese di novembre.

L'importo da recuperare, riportato sulla voce 044, viene anche decurtato dalla base di calcolo del Tfr.

1.11) Ccnl SCUOLE MATERNE FISM (078)

Con la busta paga del mese di novembre 2025, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 28/05/2025, a copertura del periodo da settembre 2024 a maggio 2025.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo (28/05/2025).

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2024, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2025. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.12) Ccnl COOPERATIVE SOCIALI (087)

Dal mese di novembre 2025 decorre l'elemento temporaneo aggiuntivo previsto nel verbale di accordo del 17/09/2025, rilasciato con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred938 e spettante agli *"educatori professionali socio-pedagogici in possesso della qualifica così come definita dal comma 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inquadrati al profilo D1"*. Nell'aggiornamento Acred938 sopra citato sono documentate dettagliatamente le diverse interpretazioni possibili e le relative modalità di gestione dell'elemento previsto dall'accordo del 17/09/2025.

Ricordiamo che l'elemento temporaneo aggiuntivo era già stato previsto nel precedente accordo di rinnovo sottoscritto il 26/01/2024, rilasciato con gli aggiornamenti di gennaio 2025 Acred911 e settembre 2025 Acred936.

1.13) Ccnl STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (121)

Secondo quanto previsto nell'accordo contrattuale del 31/10/2025, dal mese di novembre 2025 viene erogata l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), attraverso l'elaborazione automatica della voce **016**.

Il valore dell'IVC è riportato sulla tabella **9121**, colonna 2, agganciata automaticamente.

L'IVC decorre dal mese di ottobre 2025, di conseguenza, con la busta paga del mese di novembre viene effettuato il calcolo automatico degli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni relative al mese di ottobre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma da erogare è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui NON si intenda erogare l'IVC, è sufficiente bloccare la voce 016 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, selezionando 'Blocco voce – Tutti i mesi' e barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

1.14) Ccnl COMMERCIO – CNAI (125)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2025, viene automaticamente erogata, ai dipendenti in forza al 31/05/2017, la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 21/12/2024, a copertura del periodo da maggio 2017 a dicembre 2024.

Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese del periodo.

La somma da erogare è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.15) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/10/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1136 – 1436**, alle seguenti decorrenze: **novembre 2025** / giugno 2026.

Segnaliamo che, secondo il suddetto accordo, nei mesi di febbraio 2026 e febbraio 2027 deve essere trattenuta una quota di E. 25,00 ad ogni dipendente non iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie. Per effettuare la trattenuta è possibile utilizzare una delle voci di ritenuta sindacale disponibili (elenco voci fisse, 3.4 'Ritenute Sindacali').

Facciamo presente che è opportuno utilizzare una voce diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato, nel caso in cui si abbia necessità di distinguere le due tipologie di ritenute.

1.16) Ccnl SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE (148)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2025, viene automaticamente erogata la terza ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 23/07/2025 (aggiornamenti di agosto 2025 Acred933 / Acred934).

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (23/07/2025).

L'importo previsto nell'accordo viene erogato per intero. Nel caso in cui si ritenga corretto proporzionarlo alla percentuale di part-time del mese di erogazione, occorre indicare il valore '1' nel campo Quantità della voce 050. È anche possibile "forzare" la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della voce 050.

La somma erogata è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.17) Ccnl PULIZIA E MULTISERVIZI CONFLAVORO (177)

Sulla base dell'interpretazione autentica pubblicata in data 4/11/2025, è stato modificato il calcolo dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 27/10/2025, rilasciata con l'aggiornamento di ottobre 2025 Acred941.

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2025, viene ricalcolata l'indennità Una-tantum secondo i criteri indicati nella suddetta interpretazione autentica, congruendo quanto già erogato nel mese di ottobre 2025.

Innanzitutto, è stato chiarito che il periodo di copertura dell'indennità va da luglio 2025 a settembre 2025, mentre rimane confermato che l'indennità spetta ai soli dipendenti in forza al 1/10/2025.

Di conseguenza, per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo, tenendo conto dell'eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.

Ricordiamo che l'indennità poteva essere erogata in un'unica soluzione a ottobre 2025 oppure suddivisa in 12 rate mensili: per erogare l'indennità in 12 rate, deve essere indicato il valore '1' nel campo Quantità della voce 050.

In caso di cessazione vengono automaticamente erogate anche le rate di residue.

Nel caso in cui l'indennità erogata sulla busta paga di ottobre risulti maggiore del dovuto, sulla busta paga di novembre viene elaborata automaticamente la voce **044**, che provvede a recuperare l'eccedenza erogata nel mese di ottobre. Se, invece, l'indennità erogata sulla busta paga di ottobre risulta minore del dovuto, sulla busta paga di novembre viene elaborata automaticamente la voce **050** per erogare al dipendente la differenza relativa al mese di ottobre.

Sulla busta paga di novembre, inoltre, se si è scelto di erogare l'indennità in 12 rate, sulla voce 050 viene riportata anche la rata del mese di novembre, unitamente alla differenza relativa al mese di ottobre. Ricordiamo che la voce **050** è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.18) CONTRATTO GENERICO (200)

Con effetto dal mese di novembre 2025, sono state effettuate le seguenti modifiche sul calcolo automatico degli scatti di anzianità previsto sul contratto "generico" (codice contratto 200):

- per ottenere la maturazione automatica dei nuovi scatti, è necessario che sia stato indicato il numero di mesi di durata dello scatto nel campo '*Durata scatti (in mesi)*' sul servizio Dipendente – Inquadramento;
- se il campo '*Durata scatti (in mesi)*' non risulta compilato, nei mesi successivi alla data indicata nel campo '*Inizio maturazione scatti*' (sempre sul servizio Dipendente – Inquadramento) viene riportato il valore degli scatti risultante dal cedolino del mese precedente (quindi, in tale condizione, si continua ad erogare gli scatti già maturati, senza tuttavia far maturare nuovi scatti);
- non vengono mai considerati gli scatti eventualmente presenti in cedolini relativi a periodi precedenti rispetto alla data indicata nel campo '*Inizio maturazione scatti*'.

1.19) SETTORE EDILIZIA (036 / 050 / 131)

Con il presente aggiornamento rilasciamo ulteriori gestioni relative al settore edile.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

È stato ulteriormente modificato il calcolo del contributo contrattuale dovuto al fondo Prevedi, sulla base delle ultime note operative pubblicate dallo stesso fondo.

Il contributo contrattuale risulta dovuto alle seguenti condizioni (alternative tra loro):

- se il dipendente è stato assunto entro il giorno 15 del mese, il contributo è dovuto soltanto se il dipendente è ancora in forza nel primo giorno del quarto mese dall'assunzione;
- se il dipendente è stato assunto dopo il giorno 15 del mese, il contributo è dovuto soltanto se il dipendente è ancora in forza nel giorno 15 del quarto mese dall'assunzione.

Il suddetto controllo viene effettuato automaticamente a partire dal mese di novembre 2025.

Segnaliamo che è stato modificato il file XML della denuncia MUT, sulla base del nuovo tracciato versione 4.5.2.

In particolare, è stata predisposta la gestione dei nuovi campi nei quali deve essere riportato il contributo contrattuale arretrato dovuto al fondo Prevedi, relativo ai primi 3 mesi dall'assunzione (aggiornamento di ottobre 2025 Acred939). Il contributo in questione viene riportato nel nodo 'RecupPrevCompl', dettagliando l'importo per singolo mese.

Il valore complessivo dell'arretrato invece viene riportato nel campo 'PREP_ContribContrattuale'.

Tali variazioni produrranno un effetto sulla denuncia MUT a partire dal mese di gennaio 2026 (primo mese in cui saranno versati gli arretrati per gli assunti a partire dal mese di ottobre 2025).

ASSENZA PER LUTTO

Con effetto dal mese di novembre 2025, sui contratti del settore edile è stata modificata la descrizione della voce **91D**, corrispondente ad un'assenza non retribuita senza riduzione dei ratei (aggiornamento di ottobre 2014 Acred545).

Sui contratti del settore edile, la voce 91D viene adesso viene descritta come "*Assenza per lutto*"; ricordiamo che resta possibile personalizzare la descrizione della voce, tramite il servizio Accessori – Voci personalizzate.

La voce 91D, essendo considerata un'assenza per lutto, viene inclusa adesso nel monte ore relativo all'accantonamento sul lordo e sul netto (conformemente alle indicazioni della Cassa Edile); inoltre, le ore di assenza per lutto vengono riportate sul MUT nel campo 'OREAG_PermLutto'.

2) ALTRE VARIAZIONI – NOVEMBRE 2025

2.1) EDILIZIA – SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 145 del 21/11/2025, le aziende possono inoltrare l'istanza per accedere allo sgravio contributivo del settore edile, in relazione all'anno di competenza 2025.

Per quanto riguarda la gestione Paghe, nel periodo da novembre 2025 a febbraio 2026, è possibile attivare il recupero dello sgravio relativo all'anno di competenza 2025. Precisiamo che lo sgravio spetta alle condizioni indicate nella circolare Inps, a seguito dell'esito positivo dell'istanza (codice autorizzazione '7N'.

Per attivare il recupero dello sgravio, è necessario inserire le voci **897** (mese corrente) e **829** (mesi precedenti), sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, impostando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'. Nel caso in cui lo sgravio venga recuperato nei mesi di gennaio o febbraio 2026, deve essere inserita la sola voce **829**.

In ogni caso, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il recupero dello sgravio relativo ai mesi pregressi, occorre eliminare la voce 829 dal servizio Voci Fisse: a tale scopo, è sufficiente effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello in cui è stato effettuato il recupero, cancellando la voce 829.

Precisiamo che è possibile ottenere il recupero automatico dello sgravio relativo ai mesi pregressi, soltanto se l'intero periodo di competenza è stato elaborato tramite la gestione Paghe.

Lo sgravio viene determinato sui soli dipendenti che risultano inquadrati come operai full-time, per i quali l'azienda non beneficia di altre agevolazioni. In caso di versamento del Tfr alla previdenza complementare o al Fondo Tesoreria, lo sgravio viene calcolato sui contributi al netto delle misure compensative previste.

In presenza della decontribuzione Sud, lo sgravio relativo ai mesi pregressi viene calcolato sui contributi al netto della decontribuzione (in quanto già applicata), mentre per il mese corrente viene applicato prioritariamente lo sgravio e la decontribuzione viene calcolata sui contributi al netto dello sgravio (occorre sottolineare che nella circolare Inps non è indicato un criterio di priorità da adottare in presenza della decontribuzione Sud).

Relativamente ai rapporti cessati nei mesi precedenti, per determinare lo sgravio arretrato occorre elaborare un cedolino "fittizio" nel mese in cui si intende effettuare il recupero: il dipendente deve quindi essere abilitato all'elaborazione dei mesi successivi alla cessazione, impostando la condizione 'Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione' (servizio Dipendente – Anagrafico) e storicizzando sul mese da elaborare. Occorre poi effettuare una nuova storicizzazione nel mese successivo a quello del recupero, riportando la condizione 'Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente'. Per questi soggetti, inoltre, deve essere indicata la voce 829 sulle Variazioni Mensili del mese in cui viene effettuato il recupero. Operando nel modo sopra descritto, si ottiene anche la generazione automatica della denuncia individuale Uniemens, con le impostazioni previste per i dipendenti cessati nei mesi precedenti.

Gli importi dello sgravio vengono riportati sulla denuncia UniEmens, con il codice '**L206**' (sgravio corrente) nella sezione 'Dati particolari – A Credito', e con il codice '**L207**' (sgravio pregresso) nella sezione 'Aziendale'.

Per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, operando secondo la modalità sopra descritta, viene generata la denuncia individuale del mese del recupero, nella quale viene valorizzato l'elemento 'Tipo lavoratore statistico' con il codice '**NFOR**', come espressamente indicato nella circolare Inps.

Ricordiamo che l'aliquota dei contributi soggetti allo sgravio viene riportata nel campo Quantità delle voci 897 / 829 e, in caso di necessità, può anche essere "forzata". Lo sgravio spettante corrisponde al 11,50% della suddetta aliquota. Precisiamo che lo sgravio interessa anche il contributo addizionale Naspi, dovuto per i contratti a tempo determinato: in presenza di tale contributo, l'aliquota soggetta allo sgravio risulta aumentata della corrispondente percentuale (1,40%). Anche l'eventuale contributo aggiuntivo (0,50% per ciascun rinnovo) viene incluso nei contributi soggetti allo sgravio: a tale riguardo, pur non essendoci indicazioni ufficiali da parte dell'Inps, appare logico includere il contributo aggiuntivo per analogia rispetto a quanto previsto per il contributo addizionale.

2.2) INDICE DOCUMENTAZIONI – NUOVA GRAFICA / SINTESI CONTRATTI

Con il presente aggiornamento, è stata modificata la grafica dell'Indice Documentazioni e di tutte le pagine collegate, compreso l'elenco dei contratti gestiti e le pagine relative ai singoli contratti.

Dall'Indice Documentazioni si può passare all'elenco dei contratti gestiti cliccando su '*Elenco CCNL gestiti*' (in alto a destra, sotto a '*Ultimo aggiornamento*'), oppure cliccando sul punto 1.1 '*Aggiornamenti contrattuali*'.

Nell'elenco dei contratti gestiti è visibile sia il codice CNEL, sia il codice ANPAL (cliccando su '*Mostra cod. Anpal*'), ed anche il precedente codice Inps (cliccando su '*Mostra cod. Inps*').

Per ogni contratto elencato, viene riportata la descrizione ufficiale (come indicata nel testo del CCNL) ed è possibile visualizzare l'elenco dei firmatari (cliccando su '*Mostra firmatari*').

L'elenco dei contratti viene mostrato in ordine di codice contratto (codifica adottata in ambito Paghe), ma può essere ordinato per descrizione, cliccando su "**a.z**" in testa alla colonna della descrizione; per ripristinare l'ordine per codice contratto, cliccare su "**a.z**" in testa alla colonna del codice contratto.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte le sintesi di alcuni contratti, accessibili dall'elenco dei contratti. Con i prossimi aggiornamenti, saranno aggiunte progressivamente le sintesi di tutti i contratti gestiti.

Precisiamo che le sintesi in questione hanno un valore "operativo", ossia forniscono le informazioni necessarie per gestire il contratto sul software Paghe, ma non possono sostituire il testo del CCNL o le sintesi fornite da alcune banche dati (ad esempio, non riportano l'elenco delle mansioni previste per ciascun livello retributivo).

Le sintesi, dove disponibili, sono riportate in corrispondenza dei singoli contratti: per aprirle, cliccare su '**vedi sintesi**'. Dalla sintesi, per tornare sull'elenco dei contratti, cliccare su '*Elenco contratti*' (in alto a sinistra).

Nella parte alta della sintesi sono riportate la descrizione ufficiale del contratto, l'elenco dei soggetti firmatari, la data dell'ultimo accordo, le codifiche CNEL, ANPAL (tuttora utilizzato per le C.O.) e Inps.

Nella sintesi sono riassunte tutte le gestioni previste, sul software Paghe, per il contratto in questione, aggiornate rispetto alle ultime variazioni rilasciate (nella sintesi non è visibile lo "storico" di tali variazioni).

Come in precedenza, è disponibile anche la documentazione dettagliata delle variazioni rilasciate per ogni contratto: per visualizzare tale documentazione, cliccare sulla descrizione del contratto dall'elenco dei contratti.

Nella documentazione dettagliata sono riportate tutte le variazioni rilasciate per il contratto selezionato, ordinate dalla più recente alla più vecchia, secondo lo stesso criterio previsto su tutte le pagine dell'Indice Documentazioni.

3) ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR

E' possibile gestire l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, da versare entro il **16/12/2025**.

La gestione dell'acconto deve essere effettuata secondo le stesse modalità previste negli anni precedenti.

Per gestire l'acconto, è necessario che sia stato elaborato il mese di OTTOBRE e che NON sia stato ancora elaborato il mese di NOVEMBRE. Nel caso in cui il mese di novembre sia già stato elaborato, occorre rielaborarlo (eventualmente tramite la procedura Rielaborazione Ditte) dopo aver eseguito le operazioni di seguito descritte.

Innanzitutto, lanciare il programma '**SOSTITFR**' dalla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 'Stampe di fine anno'), indicando '**01/01/2025**' come Data Iniziale e '**31/12/2025**' come Data Finale.

Consigliamo di effettuare due lanci, scegliendo prima l'opzione 'Provvisorio' e poi l'opzione 'Definitivo': con l'opzione '**Provvisorio**' viene prodotta esclusivamente la stampa dell'acconto calcolato, comprensiva di eventuali segnalazioni; con l'opzione '**Definitivo**', l'acconto calcolato viene anche memorizzato nell'archivio (il lancio in modalità 'Definitivo' è indispensabile per ottenere la gestione automatica dell'acconto).

Nelle opzioni del programma '**SOSTITFR**' occorre indicare il tasso di rivalutazione da utilizzare nel calcolo dell'acconto, sia in modalità 'Provvisoria' che 'Definitiva'. A tale riguardo, facciamo presente che risulta generalmente corretto indicare il tasso di rivalutazione relativo al mese di dicembre dell'anno precedente (metodo "storico"). In alternativa, è possibile indicare il tasso risultante dalla previsione per l'anno corrente (metodo "previsionale"), qualora si ritenga che il tasso dell'anno precedente si discosti eccessivamente dal tasso previsto per l'anno corrente.

Viene prodotta la stampa '**sostitutiva.tfr**', da convertire in pdf selezionando 'A4 Orizzontale' compreso **15**.

Sulla stampa viene riportata l'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa a ciascun dipendente; il valore in questione può risultare "previsto", ossia risultante dall'applicazione del tasso indicato nelle opzioni del programma, oppure "effettivo", ossia calcolato con l'elaborazione di una busta paga in caso di erogazione del Tfr.

Il calcolo dell'acconto viene effettuato facendo riferimento alla situazione dell'anno corrente: per i rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti viene presa la rivalutazione effettivamente calcolata al momento dell'erogazione del Tfr, mentre per i dipendenti ancora in forza nel mese di novembre, il valore della rivalutazione viene calcolato utilizzando il tasso relativo all'intero anno (tenendo conto degli eventuali anticipi erogati nel corso dell'anno).

Sulla stampa è indicato sia il valore dell'acconto calcolato a livello di singolo dipendente, sia il totale a livello di ditta.

Ricordiamo che l'imposta sostitutiva corrisponde al **17%** della rivalutazione (aggiornamento di gennaio 2015 Acred555). L'acconto da versare entro il 16 dicembre corrisponde al **90%** dell'imposta prevista.

Con il lancio in modalità 'Definitivo', l'acconto calcolato viene memorizzato sul servizio Cedolini – Residui Ditta, in corrispondenza del mese di OTTOBRE. Precisiamo che il valore dell'acconto si trova nel campo '**Acconto Calcolato**': tale valore può essere modificato manualmente prima di procedere all'elaborazione del mese di novembre.

Inoltre, l'acconto calcolato viene memorizzato anche a livello di singolo dipendente, riportandolo sempre sul servizio Cedolini – Residui Ditta. Su tale servizio, per il solo mese di ottobre, è possibile selezionare i singoli dipendenti, per visualizzare e/o modificare il valore dell'acconto a livello di dipendente. Per visualizzare nuovamente il totale a livello di ditta, è sufficiente annullare il codice matricola (indicare zero o spazio nel corrispondente campo e premere Ricerca).

In caso di modifica dell'acconto su uno o più dipendenti, è necessario aggiornare il totale a livello di ditta. A tale scopo, occorre posizionarsi nuovamente a livello di ditta e poi premere il pulsante 'Totalizza'.

Con l'elaborazione del mese di NOVEMBRE, il valore dell'acconto viene rilevato dal mese di ottobre e riportato sul mese di novembre, con la descrizione '**Acconto Versato**' (sempre sul servizio Residui Ditta). Lo stesso valore viene quindi trasferito sull'Archivio Tributi, per il versamento tramite modello F24. Nel caso in cui si debba modificare il valore dell'acconto, è necessario intervenire sul mese di OTTOBRE (prima di elaborare il mese di novembre): il valore così modificato verrà considerato come "acconto da versare", al momento dell'elaborazione del mese di novembre.

L'importo dell'acconto viene trasferito sull'Archivio Tributi, unitamente agli altri tributi derivanti dall'elaborazione del mese di novembre (abilitando l'opzione 'Tributi su F24' sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte o Stampa Mensile Ditte). Per il versamento dell'acconto viene utilizzato il codice tributo '**1712**', con data scadenza 16/12/2025.

Sulle aziende che presentano un eventuale credito residuo derivante dall'anticipo di tassazione sul Tfr, viene generato automaticamente il codice tributo '**1250**', con l'importo necessario a compensare l'acconto dell'imposta sostitutiva. Anche il credito in questione può essere gestito tramite il servizio Cedolini – Residui Ditta.

Precisiamo che, sul modello F24, in corrispondenza dei tributi 1712 e 1250 viene riportato il mese '**12**' (e l'anno '2025'), come espressamente indicato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 14/02/2008.

Sulla Nota Contabile, l'acconto dell'imposta sostitutiva e l'eventuale credito sono evidenziati soltanto sulla stampa a livello di ditta, mentre non figurano sulle stampe a livello di centro di costo o di dipendente.

Ricordiamo che il versamento dell'acconto da parte del sostituto d'imposta è obbligatorio anche in relazione al Tfr versato al Fondo Tesoreria, nonostante la corrispondente imposta sostitutiva rimanga a carico Inps.

Di conseguenza, sulle aziende che versano il Tfr maturato al Fondo Tesoreria, il calcolo ed il versamento dell'acconto interessano anche il Tfr accantonato presso lo stesso Fondo. Sia la rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, sia la corrispondente imposta sostitutiva, rimangono a carico dell'Inps. Il datore di lavoro è comunque tenuto a versare la suddetta imposta per conto dell'Inps, unitamente all'imposta a proprio carico (relativa al Tfr rimasto in azienda); l'imposta versata per conto dell'Inps viene poi recuperata, dal datore di lavoro, tramite il modello Uniemens.

Sulla stampa '*sostitutiva.tfr*', generata dal programma 'SOSTITFR', vengono evidenziate separatamente le imposte derivanti dal Tfr rimasto in azienda (rigo 'Ditta') e dal Tfr accantonato presso il Fondo Tesoreria (rigo 'Inps'). Sul servizio Residui Ditta, viene riportato il valore complessivo (Ditta + Inps) dell'acconto da versare, evidenziando comunque la parte a carico dell'Inps. Con l'elaborazione di novembre, il valore complessivo dell'acconto viene riportato sull'Archivio Tributi e versato tramite il modello F24, utilizzando un unico tributo 1712.

Le disposizioni Inps consentono di recuperare l'imposta sostitutiva a carico Inps (Fondo Tesoreria) operando con due diverse modalità: è possibile conguagliare il valore dell'acconto tramite la denuncia di dicembre e quello del saldo tramite la denuncia di febbraio, oppure effettuare un unico recupero dell'imposta complessivamente versata (acconto + saldo) sulla denuncia di febbraio. Viene adottata la seconda modalità, in quanto evita le complicazioni derivanti da un eventuale saldo a credito; inoltre, consente di mantenere un allineamento tra la denuncia aziendale e le denunce individuali (criterio già adottato sulle denunce DM10 / Emens, aggiornamento Acred386 del 27/11/2009).

Ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto e conseguente liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva vengono riportate sulla denuncia Uniemens (sia individuale che aziendale) relativa al mese in cui avviene l'erogazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria.

Ricordiamo inoltre che la rivalutazione del Fondo Tesoreria, per i dipendenti in forza al 31/12/2025, verrà effettuata utilizzando lo stesso procedimento adottato per la rivalutazione del Tfr a carico dell'azienda: tale procedimento viene documentato, tutti gli anni, con l'aggiornamento relativo al mese di dicembre.

ATTENZIONE:

- Nel caso in cui sia necessario rielaborare il mese di ottobre dopo aver determinato il valore dell'acconto, l'operazione relativa al calcolo dell'acconto (programma 'SOSTITFR') dovrà essere effettuata nuovamente.

- Per le aziende cessate, o comunque non elaborate nel mese di novembre, che sono interessate dal versamento dell'imposta sostitutiva, è necessario inserire manualmente l'acconto sul servizio 'Tributi per periodo di competenza'. Una volta inserito l'acconto, occorre produrre il modello F24 (stampa o telematico) dal servizio 'Tributi per scadenza'. Per le aziende in questione, il programma 'SOSTITFR' calcola comunque l'importo dell'acconto, riportandolo sulla stampa '*sostitutiva.tfr*' e sul servizio Residui Ditta; tuttavia, dal momento che non viene elaborato il mese di novembre, il corrispondente tributo non viene trasferito sull'Archivio Tributi.